



SENTENZA N. 303/2024

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI**

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **73671** R.G., sul ricorso depositato il 19.7.2022, ad istanza di **(omissis)**, (omissis)rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Celli ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma, via Luigi Rizzo n. 72 (pec: paolocelli@ordineavvocatiroma.org)

contro

- **MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma

nonché contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciriaco De Mita n. 21

Visti il ricorso introduttivo, gli atti e i documenti di causa.

FATTO

La questione al vaglio concerne il diritto alla riliquidazione, in favore di (omissis), del trattamento pensionistico in godimento, con computo degli emolumenti stipendiali non percepiti nel periodo di c.d. blocco delle retribuzioni disposto dall'art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010 conv. con modif. in legge n. 122/2010.

Con memoria del 29.5.2024, parte ricorrente rinunciava agli atti del presente giudizio chiedendo la compensazione delle spese di lite.

All'odierna udienza, nessuno è presente.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare ed assorbente, questo Giudice prende atto della rinuncia agli atti di causa trasmessa, a cura del ricorrente, in data 29.5.2024.

Tale rinuncia risulta, tuttavia, improduttiva di effetti ai sensi dell'art. 110 c.g.c., in quanto non accettata dalle odierne Amministrazioni resistenti, non ritualmente evocate in giudizio e, quindi, non costituite.

Cionondimeno, siffatta rinuncia è comunque idonea ad esprimere il venir meno dell'interesse ad agire di parte ricorrente, con conseguente improcedibilità del ricorso in epigrafe per sopravvenuta carenza di interesse.

Nulla per le spese, trattandosi di pronuncia in rito.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1. Dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

2. Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 3 giugno 2024.

Il Giudice Unico
(Gabriele Pepe)
Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 06.06.2024

Il Direttore della Segreteria
(Maurizio Lanzilli)
Firma digitale